



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23.03.2005

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO (R.P.N. 194) PER 15 GG. DAL 11.04.2005 AL 25.04.2005

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 05 DEL 11.02.2008

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO (R.P.N. 174) PER 15 GG. DAL 03.03.2008 AL 17.03.2008

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 23.04.2010.
esecutiva il 23.05.2010**

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il Comune si avvale del potere di assimilazione dei rifiuti di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 05/02/97, n. 22 individuando le tipologie di rifiuti speciali da assimilare ai rifiuti solidi urbani secondo l'allegato A) e determinandone i quantitativi massimi conferibili al servizio pubblico come previsto nell'art. 12 comma 4 del presente regolamento.

ART. 2 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 novembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini della applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc)

ART. 3 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri per l'applicazione del tributo.

ART. 4 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni: il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Della suddetta nomina è data comunicazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla designazione

ART. 5 PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dal citato Decreto Legislativo 507/93 capo III^A.
2. Per gli alloggi ammobiliati affittati in modo saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
3. Il Comune è soggetto passivo del tributo per i locali ed aree in uso proprio o per i quali sostiene interamente le spese di funzionamento. Il costo del servizio deve essere iscritto in Bilancio come spesa e la relativa copertura deve essere garantita con risorse diverse dai proventi della tassa.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 6 ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) Parti comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993;
 - d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio od immobile;
 - g) Balconi e terrazze scoperte;
 - h) Edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché locali strettamente connessi all'attività del culto;
3. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
4. Fermo restando quanto disposto al successivo art. 7 nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove per caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Sono altresì esclusi dalla tassa:
- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale, o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma di leggi vigenti.
6. La mancata indicazione della causa di esclusione nella denuncia comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che può tuttavia produrla anche successivamente con diritto a sgravio o restituzione del tributo a far tempo dal verificarsi della causa di esclusione stessa.

ART. 7 LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici, o nocivi contestualmente alla produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Autocarrozzerie	40%
Autofficine riparazione veicoli	40%
Autofficine elettrauto	40%
Distributori di carburante	40%
Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi	20%
Lavanderie	30%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, xerografie	30%
Carpenterie e lavorazione ferro	40%
Laboratori fotografici ed eliografici	30%
Aziende agricole per i locali ove avvengono le trasformazioni dei prodotti	40%

- 2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
- 3. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originale, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo; è fatto salvo il disposto dell'art. 66, comma 6, del D.Lgs. 507/1993.

ART. 8 RIDUZIONI DELLE TARIFFE

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto notata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 30%
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 20%
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%
2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
3. Le predette riduzioni sono applicate a partire dall'anno successivo a quello della denuncia; è fatto salvo il disposto dell'art. 66, comma 6, del D.Lgs. 507/1993.
4. Più riduzioni della tassa previste dal presente Regolamento riconducibili a medesimi locali e aree scoperte sono cumulabili fino al limite massimo del 50% del tributo dovuto.

ART. 9 – AGEVOLAZIONI SPECIALI

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate attestata dal settore servizi sociali;
 - b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni senza fine di lucro specificatamente destinati a finalità di rilievo sociale e culturale ed edifici scolastici
 - c) sulla quota della tassa a mq. relativa alle utenze non domestiche è applicata una riduzione annua proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati – rispetto al quantitativo totale di rifiuti prodotti annualmente – che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione, comunque, non potrà superare il 20% della quota risultante;
 - d) riduzione del 50% della tassa per i locali occupati dalle Forze di Polizia, per lo svolgimento delle proprie mansioni di servizio.
2. L'esenzione è concessa dalla Giunta su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto ed è applicata a partire dall'anno successivo a quello della denuncia.
Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.
L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
Allorchè queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.
In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.
3. Le esenzioni suddette sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 10 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI UTENZE DOMESTICHE

A. Abitazioni civili

UTENZE NON DOMESTICHE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti
3 Stabilimenti, balneari
4 Esposizioni, autosaloni
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie, studi professionali
9 Banche e istituti di credito
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17 bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, night club

Per quanto attiene alle utenze non domestiche, al fine della determinazione della categoria di riferimento, vige il principio della categoria prevalente riferita all'attività principale esercitata nell'unità immobiliare di riferimento.

ART. 11 COMMISURAZIONE DELLA TASSA E TARIFFE

1. La tassa a norma del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento e spezzamento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio e al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.
4. Le tariffe per ogni categoria omogenea stabilite al successivo art. 15 e determinate in coerenza con quanto disposto dal DPR 27/04/1999, N. 158 sono stabilite secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, applicando all'unità di superficie imponibile accertata il valore del coefficiente potenziale di produzione, espresso in Kg/mq/anno, applicabile ad ognuna delle categorie per l'utenza non domestica come sotto individuate.

La misura dei coefficienti potenziali di produzione è così determinata:

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,20
2 Campeggi, distributori carburanti	6,55
3 Stabilimenti, balneari	5,20
4 Esposizioni, autosaloni	3,55
5 Alberghi con ristorante	10,93
6 Alberghi senza ristorante	7,49
7 Case di cura e riposo	8,19
8 Uffici, agenzie, studi professionali	9,3
9 Banche e istituti di credito	4,78
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	9,12
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,45
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	8,5
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,48
14 Attività industriali con capannoni di produzione	7,5
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67
17 bar, caffè, pasticceria	29,82
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,55
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	21,41
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72
21 Discoteche, night club	13,45

ART. 12 APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 D.P.R. n. 915/1982).

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso alla abitazione ed al fabbricato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area perimetrata di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i 500 mt.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura pari al 40% della tariffa, a norma del comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993.
4. Le condizioni previste al precedente comma 3 al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazioni di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.

Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, sempre che ne sia stata verificata la sussistenza attraverso idonei accertamenti da parte del funzionario responsabile, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un terzo e la frequenza di raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
6. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri di mancato o irregolare svolgimento del servizio.

ART. 13 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate di servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni anche se ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, l'obbligo di denuncia è assolto con il versamento diretto senza compilazione del modulo di cui al comma 4.
6. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale in quanto compatibili.

ART. 14 DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/1993, presentare denuncia la Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro il termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' facoltà del Comune richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, del D.Lgs. 507/93 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, il relativo scopo sociale od istituzionale, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 15 DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui avito inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Le variazioni consequenziali al verificarsi, nel corso dell'anno, di modificazioni delle condizioni di tassabilità diverse da quelle previste agli artt. 8 e 9 del presente regolamento, hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.
6. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi, dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
7. In merito agli altri rimborsi si rimanda a quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 16 MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 17 SANZIONI

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni.

ART. 18 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTEZIOSO

1. L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria, o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. La riscossione spontanea della tassa smaltimento rifiuti e delle addizionali viene effettuata esclusivamente attraverso la gestione diretta da parte dell'Ente mediante versamenti su conto corrente postale intestati alla Tesoreria del Comune.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e spiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla entrata in vigore.
E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.
2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento
3. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, sarà inviato entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze a norma del comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 507/1993.

ALLEGATO A

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salde esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.